

a dovere ser ser e coll'assistenza sua, e delli Cancelliere ed Ingegnere aver fatta abbassare la soglia e nervile del Mulino, chiamato il MOLINO delle FONTANELLE, sul Fiume Olona, da loro posseduto nel terr° superiore a VEDANO, fattasi alzare dal detto fu BENEDETTO contro la disposizione delle N.C., degli Ordini e delle Grida, come dal processo costruito d'ordine del sig.r Marchese Reggente e Senatore don CESARE PAGANO, conserv.re del d° F.O. da ridursi perciò al primitivo stato, e così nella forma delle stesse N.C., ordini e Grida, colla comminatoria, che, non eseguendosi tutte le cose premesse, ed alla presenza delli Officiali, si sarebbe fatta, a spesa d'essi MARTIGNONI; ridurre la detta opera alla dovuta perfezione, e compiuta, ogni altra cosa necessaria, ed opportuna, quale avviso, fu nel giorno II intimato all'anzidetto mulinaro GUIDALE, loro affittuario.

I697
R° Giud. Comm° ALESS°
RUSCONI

1697 ODM (44)

1698 ODM (16) + 44)

L'anno I697 per esecuzione dell'ordinato dal prefato Mag co Sig.r March Reggente Cons.re, si trasferì il R° Giudice Comm° ALESSANDRO RUSCONI al luogo di VEDANO e nel giorno 21 Giugno coll'ingegnere Cancelliere, e campari, al Mulino delli mentovati MARTIGNONI, ove, fatte levare per mano di GIOVANNI MARAZZA, mastro di muro, gli stivi delle Porte, venne coll'opera dell'ing. GIUSEPPE MARIA ROBECCO fatta rimettere la soglia, e posta nel sistema prescrittoe dagli Ordini, presenti MATTEO PORRO, agente del predetto BERNARDO GUIDALE, mu inato d'essi FRATELLI MARTIGNONI, li quali, con Rogito del Cancelliere Provinciale, furono avvertiti di non mettere mano in avvenire attorno la soglia del detto Molino, senza la dovuta licenza, e d'osservare tutto il disposto degli Ordini, e dell e Gride del Fiume.

Lo stesso giorno 21 Giugno, furono esaminati di Testimoni, sopra alcune riparazioni, ed elevazione d'una delle soglie, senza la dovuta licenza, ed intervento degli Officiali, fatte al MOLINO DOPPIO di OTTO Rodigini, nel territorio di BIZOZZERO, di diretto dominio di GASPARO BIZOZZERO e livellato alli GIOVANNI e BATTISTA - zio e nipote, TESORINI, li quali furono d'ordine del Regio Giudice Comm° RUSCONI, ed ad istanza del Regio Fisco, eccitati, con Precetto del giorno 22, ad allegare la causa, perchè non dovesse essere condannati per dette contravvenzioni, nelle pene della N.C., degli Ordini e delle Gride.

1700 (ODM -16) (44)

1700 vedi ODM (2)

I700 - Licenza
MARTIGNONI

1701 ODM (16) (44)

I701 -

Il 19 Settembre dell'anno medesimo, fu levata dal Regio Ufficio la licenza di poter far aggiustare il Mulino di RAFFAELE PISSINA tenuto a livello del mulinaro GIACOMO PISSINA in Malnate, pieve di Varese.

L'anno I700, li suddetti fratelli MARTIGNONI di VARESE, levarono licenza dal Regio Ufficio pe poter far aggiustare il sudd° loro Molino, denominato delle FONTANELLE, concessagli sotto li 17 Settembre.

L'anno I701 dolendosi gli Utenti inferiori di restar

I701 28/6 - EDITTO

privi delle acque per gli abusi ed usurpazioni si commettevano nei siti superoiori, fece lo stesso zelante Ministro Conservatorè pubblicare l'Editto del g. 28 GIUGNO, con ordine a tutti gli utenti che si a di dovere far mettere li gattelli, alle portine, altrimenti, rutrovandosi passato detto tempo o le Bocche senza portine, o le portine senza gattelli, si dovessero dal Regio Giudice Comm^o in esecuzione degli ordini datigli, far interare le Bocche e procedere anche alle pene prescritte nelle Gride antecedenti.

Dovesse pure nel medesimo termine ciascun utente, dopo l'irrigazione, che gli competesse di ragione, restituire lr acque al fiume con levare ogni impedimento sotto le pene già comminate, e dell'interramento delle Bocche, come sopra, .

Prescrivette il termine dè giorni otto alli Campari del Fiume a dover portare dal Giudice Comm^o la NOTA degli scanoni , rotture, ed altri inconvenienti sotto pena della privazione del posto, e di altre pecunarie, o corporali nell'arbitrio del Senato Eccellentissimo, ad effetto di potersi procedere contro chi li aveva fatti, o se ne servissero, alle pene delle N.C., delle Gride, e degli Ordini.

Dichiarò, che dovendosi fare per buon governo del Fiume la visita, si sarebbe eseguita tutto a spese di chi vi fosse ritrovato d'aver contravvenuto e :

Rinnovò l'osservanza, prescritta dalle N.C., divalersi delle acque, se non nei giorni concessi dalle medesime e chiunque e chiunque pretendesse di avere Privilegi particolari, in cui restasse derogato alla loro disposizione, dovesse fra il termine di g. 10 come sopra, portare tali Privilegi, e Concessioni, in forma valida negli atti del Cancelliere altrimenti non se n'avrebbe alcun riguardo, e si priverebbero dell'uso delle acque, coll'interramento delle loro Bocche, c.s. oltre le pene succennate.

L'anno I704 , il Canonico ALFONFO , e GASPARE F.lli BIZOZZERI, ottennero dal Principe di VAUDEMONT, Governatore di questo Stato, la Grida per la conservazione delle ragioni dei loro beni. in data 24 Marzo colla delegazione alla di lei esecuzione nel Regio Podestà di VARESE, il quale, trasferito ad istanza dè medesimi fratelli BIZOZZERI, alla visita delle Chiuse, e Scannoni, estraenti l'acqua dell'Olona superiormente ai loro Mulini per la irrigazione dei Prati, con Precetti penali vietò agli utenti l'ulteriore estrazione.

Ricorse l'anno I707, al Sig.r PRINCIPE EUGENIO di SAVOIA, successo nel Governo di questo Dominio GIUSEPPE CONTI, agente del già Principe Don LIVIO ODESCALCO seniori , reclamando contro l'operato del Podestà di Varese, la cui delegazione fosse stata surretta dagli enunciati Fratelli BIZOZZERI nel

I702 ODM (16) (+44)

I704 ODM (16) (+44)

I704
Grida Governatore
VAUDEMONT -
favorevole agli U.S.

I705 ODM (16) (+44)

I706 ODM (16) (+44)

I707 - Ricorso al
Principe EUGENIO di
SAVOIA

I707 ODM (44)

Incompetenza di
GIURISDIZIONE

DECRETO GOVERNATIVO

1707 - 7/3

che conferma la privativa
GIURISDIZIONE d'OLONA

principale restavano confiscati per motivo ed interesse di Stato, con manifesta incompetenza di GIURISDIZIONE, per essere questa privativa in forza della disposizione delle nuove C., ed del Senato Ecc.mo, e d'uno de' Magnifici Senatori, delegato dal medesimo Tribunale Supremo, al qual Ministro perciò supplicò incaricarsi di far rimettere nel primiero stato tutte le novità fatte, non sentiti gli Utenti, nè visti li legittimi loro Titoli del detto PODESTA', e tutte le spese del suddetto GASPARO BIZOZZERO, come obbligato alla reintegrazione delle già fatte, e dei danni da loro patiti, e costringere inoltre lo stesso PODESTA', alla rimessa di tutti li processi fatti in detta Causa presso il medesimo Amplissimo Sig.^r Marchese REGGENTE Conservatore PAGANO, e, sotto il 7 Marzo, venne spedito DECRETO GOVERNATIVO di tenore, ch'esso Ministro Conservatore, con la sua solita attenzione e zelo, dasse provvidenza, che avesse stimata più propizia sopra l'esposto.

Per il di lui adempimento, incaricò lo stesso provvido Ministro al PODESTA' di VARESE la pronta trasmissione del processo, eseguita per la di lui malattia dal Fiscale di quella Curia, che lo accompagnò a sua lettera del gg. 14 e seguente Aprile diretta al medesimo, il quale in vista di alcuni esibiti confessi de' pagamenti fatti nel 1666, dalla Casa ODESCALCHI al sopradenunziato CRIVELLI deputato all'esazione della scossa, tassa sopra li Mulini e Prati del F.O., per soddisfare alla Regia Camera, il prezzo della Transazione, stabilita col Regio Fisco, per le pretese annate, mandò il 18 successivo Luglio il Regio Giud.^o Comm.^o alla visita e ricognizione del fatto per riaprimiento delle succennate aperture fatte otturare dall'anzidetto Podestà di Varese.

quindi, conoscendo, e confessando essi Fratelli BIZOZZERI la privativa GIURISDIZIONE, ed inevitabile dipendenza dal Magnifico Signor Conservatore e dal Regio Ufficio, nel loro Memoriale al predetto Magn.^{co} Sig.^r Marchese Conservatore^o Reggente don PAGANO, supplicarono, anche in virtù delle Grida emanate, sotto il 1^o Settembre 1696, proibitiva dell'uso degli scannoni, voler comandare, doversi subito far otturare tutti gli scannoni a spese di quelli, nei beni dei quali si ritrovavano, acciocchè non restasse impedito l'uso del Mulino, al quale vi concorrevano la maggiore quantità delle terre circonvicine, e nel 1^o Settembre ridetti anno 1707 DECRETO, che questo ricorso s'intimasse agli interessati li quali, nel termine di sei gg. dopo l'intimazione, rispondessero e producessero pure se avevano qualche Recapiti.

1707 - 1^o Settembre
INTIMAZIONE.

Fu perciò intimato alli Fisico GIUSEPPE CASTIGLIONE
- ANTONIO FRANCESCO LISSONE, com Priore e deputato

LORRENZO GRAZIONI di GURONE

RR. MONACHE del Venerando MONASTERO di Santa TERESA di BIUMO INFERIORE.

GIUSEPPE del CONTE, Agente del sig. PRINCIPE don LIVIO ODESCALCHI.

BARTOLOMEO, e LUIGI, fratelli COMERIJ

AMBROGIO CONCONTE

R v.do GIAMPAOLO e Consoti PESSINA di MALNATE

CARLO FRANCESCO MINONZIO

Rev.do GALEAZZO BIUMI - Parroco di BIZOZZERO e,

PILIPPO e LODOVICO, fratelli MARTIGNONI.

Li 15 detto mese di Settembre, fecero gli accennati GIOVANNI CONCONTE, BARLOLOMEO e LUIGI, fratelli COMERIJ; e li Rev.do ANGELO MARIA e BRANDA PISSINA, dentro il termine statutogli, la loro contraddizione e prodotte negli atti le risposte delli detto Fisico GIUSEPPE CASTIGLIONE, e Priore e Deputati del Vex.do OSPITALE di VARESE (Ospedale dei Poveri) nel detto Borgo.

I707 - Ott.
Con.re Conte Sen.re
P^oP^o ARRIGONE

1707 ODM (17)

1708 ODM (17) (44)

I708 - IO/I
Decreto

altro " decreto I6/I/I708

Pendenti questi atti, e sendo cessato di vivere il prefato sig. Marchese REGGENTE don CESARE PAGANI, presentarono al surrogato anl.mo Sig.r Conte Sen.re Cons.re don PIETRO PAOLO ARRIGONI li mentovati FRATELLI BIZOZZERI loro ricorso, nel quale implorarono ordinarsi al Giudice Commissario di far subito otturare gli scannoni esistenti sopra la Roggia del loro MULINO, a spese degli Abutenti, per essere proibiti dalle disposizioni delle N.C. dagli ordini e dalle Grida, ed avendo il Cancelliere Provinciale eccitato con Decreto IO GENNAIO I708 rassegnata la sua informazione del g.I2, rapporto allo stato di questa Causa, passò al seguente DECRETO :

I6 GENNAIO I708 -- Respectu eorum, qui contraditerant lapsis temporibus a Statuto prefixis ad probandum, deferantur omnino Jura, ut procedi possit ad ulteriore.

Quo ad eos, qui utuntur dictis Aquis medio aperturas vulgo Scannoni, qui non habent Decretum, ut iterum aperiantur, et adhuc sunt contumaces, Commissarius cuivet aperturas ipsas obturari, servata forma Ordinatione et Proclamatum, experesis eorundem Contumacius.

Et ipso ad illos, qui obtimerunt Decretum a Magnifico Antecessore, sed non deduxerunt, nec produxerunt aliquae Jura in termino eis statuto, statuatur eisdem novus terminus p'hemphorias ad deducendum et producendum respective quid quid & secus producat ad ulteriora, providendo prout juris &, salvo jure procedendi etiam aliis remediis contra alias personas juxta facti circumstantias.

I708 - 27/3

proposero, e presentarono negli atti le loro eccezioni alle predette avversarie Contraddizioni. Altro memoriale posto nei medesimi atti per parte del sig. GIUSEPPE CONTI, agente del Principe ODESCALCHI ed altri Consorti utenti delle acque della surriferita Roggia d'Olona, ricevuto li seguente 8 Febbraio, in cui veniva supplicato degnarsi il prefato Ministro Con.re ordinare, che le parti dovessero fare le loro incombenze nel Giudizio Criminale, già pendente, senz'innovare cosa alcuna nella via Civile, obbligando gli Avversanti al pagamento, delle spese e danni, nelle quali restavano nel medesimo Giudizio Criminale già condannati, e

I709 - 22/3

1709. ODM (17)(144)

Sotto il 22 dell'immediato Marzo, fu parimente ricevuto negli atti il Ricorso,, iti in via di Replica, esibito dalli mentovati fratelli Bizezzeri istanti non solo per la esecuzione della già addimandata otturazione di tutti gli scannoni, come sopra, ma altresì per la prestazione della Sigurtà di non riaprirli, né far, e degli altri, sotto le pene benévise allo stesso Magnifico sig.r Sen.re Conte Conservatore.

Nelli giorni poi 31, stesso mese e successivo Maggio, furono ricevuti negli atti anche le rispettive Repliche del ridetto Fisico GIUSEPPE CASTIGLIONE, e degli enunciati Priore e Deputati dell'OSPITALE de' POVERI in Varese.

I709 3/4

Grida Generale.
Senator ARRIGONI.

L'anno I709 fu dato ordine del prekodato Amplissimo Sig. Conte Conservatore ARRIGONI, pubblicata in VARESE, ed altri Luoghi e terre di quella Pieve; ed in tutti gli altri Borghi e terre susseguentemente adjacenti al F^o. sino a Milano, la Grida Generale del giorno 3 Aprile

li 12 seguente Maggio il suddetto GIUSEPPE CONTI presentò, e dimise negli atti la Comparizione del g. 30 antecedente Aprile, nella quale per esecuzione dell'Ordinata Notificazione de' Prati, ed esibizione del Titolo dell'uso delle acque d'Olona, per irrigarli, prescritte nella detta Grida, produsse negli Attidel Cancelliere Provinciale due stratti dell'Estimo della Comunità di GURONE, ed una fede di quello di LOZZA, in prova dei prati posseduti dal sig. PRINCIPE ODESCALCO, suo ^rincipale, descritti adacquatori, superiormente al Ponte di VADANO, e per il Titolo, l'Istrumento 7 Maggio della suddetta Transazione, seguita, come sopra, col Regio Fisco nell'anno 1610

Insorta controversia, circa l'appartenenza d'un Cavo Vecchio, vicino al letto del Fiume Olona nel terr^o di MALNATE, pieve di Varese, fra CARLO BUZZI e li Rev.do CARL'AMBROGIO e GIACOMO - fratelli PISSINA ad distanza de' quali era stato trasmesso, d'ordine dello stesso Ministro Conservatore, precetto inibitorio e penale del dì 31 GIUGNO dell'anno antecedente; colla forma delle L. diffamari, perchè non s'ingerisse nel sito del med^o cavo vecchio, previa la contrad-

produzione de' documenti, fece CARLO BUZZI, precettato intimazione d'ordine del predetto Ampl.mo Sig. Conte Senatore Conservatore, alli suddetti F.LLI PESSINA il termine a loro assegnato de' giorni IO, a proporre l'eccezioni, che intendessero dedurre che poi essi PESSINA dimisero negli atti con due attestati nel giorno 17 Febbraio d'anno 1709

1710

L'anno 1710, li suddetti fratelli PISSINI, non avendo il detto BUZZI, sebbene citato, fatte le sue ulteriori incombenze in esguito alle loro eccezioni, anzi per essersi inoltrato all'attentato di tagliar l'erba nel sito al disopra del detto Cavo vecchio, posto nei loro beni, ottennero dal med.º Sig.r Conte Ministro Conservatore, simile precetto inibitorio, e penale del giorno 11 Luglio, contro il d.º BUZZI col termine de' gg. 3 allegare la causa, perchè non deve essere condannato nelle pene contenute nel succennato Precetto del dì 30 Luglio 1708 atteso che contro il di lui tenore, avesse avuto a l'animosità d'ingerirsi nel detto Cavo e nel godimento dell'erbe in esso tagliate, in disprezzo del detto Precetto; ed a loro pregiudizio.

Sotto il giorno 29 detto Mese, replicò il BUZZI alle eccezione del PESSINA e fece la contraddizione al d.º secondo Precetto con produzione de' documenti, indi, trasmesso il termine de' giorni come alli detti PESSINA a dupliare esso pure, nel fondamento delle sue ragioni, conseguì e fece intimare uniforme Precetto inibitorio, e penale agli stessi FRATELLI PESSINA cosicchè proseguirsi dalle Parti gli Atti, perentoriamente citati li PESSINA dal detto CARLO BUZZI passò il prefato Mag.co Sig.r Conte Sen.re Cons.re sotto il 12 Settembre 1711 alla seguente ORDINAZIONE

1711 12/9 - Ordinazione
Conservatore

Ordinavit dicta bina Praecepta inibitoria, et paenalia per eisdem de PESSINA laxata dicto CAROLO BUTIO sub diebus respective in eis consentis fuisse et esse revocandam, et circumscibenda, qui ad omnes eorum continentia, et juris effectus, dictumque CAROLUM BUTIUM fuisse, et esse manutenadum in possessione ac usu comunitati Cavi veteris Fluminis Olonae, ideoque firmandus fuisse, et esse Praeceptum inibitorium, et paenale per Dm. BUTIUM obtentum sub recitata die vigesima secunda Maii super evoluti, et dictis Fratibus de PESSINA inthimantum, pro ut illud firmavit, et et confirmat quo ad omnem ejus effectum, non obstantibus quibuscumque per dictos Frates de PESSINA, in contrarium deductis, et ita &-----

1711/12 - vedi ODM (2)
" " (17)

1711 ODM (20) (+44)

1712 - Conservatore
Sen.re don ORAZIO BAZZETTA

L'anno 1712, essendo passato all'eterno riposo, il detto saggio sig.r Ministro, vi subentrò il bettissimo sig.r Dott. Colleggiato di Noavara e Senatore don ORAZIO BAZZETTA, il quale, portato dallo zelo della conservazione del F.O, fece tosto pubblicare la Grida Generale del giorno 6 GIUGNO, ed affiggere in tutti li Borghi, Terre, e Luoghi superiori

1712 + 6/6

Città.

L'ingegnere Colleggiato e Regio Camerale DIEGO PESSINA, per esecuzione della suddetta Grida generale, presentò la sua comparizione del g. 2 luglio dicendo d'esser stato riconosciuto anche dal fu Magnifico Sig.r Conte Senatore TAVERNA, Cons.re del F.O nel 1610, l'antichissimo possesso dell'uso delle acque del sudd° Fiume, un cui ritrovavasi RAFFAELLE PESSINA, suo Bisavo, per li suoi Mulini z Prati nel territorio di MALNATE pieve di Varese, massime per essere stato obbligato d° suo ascendente nello stess'anno a pagare la sua contingente porzione delli 6.000 scudi, corriposti alla Regia Camera per la Transazione seguita tra gli Utenti d'esso Fiume, ed il Regio Fisco, come dalli Recapiti, che disse esibire, ma non si vedono specificati, né tampoco dimessi per copia concordata dal Cancelliere dott. CAMPI.

1713 - Ricorso ing.
Pessina in Malnate

1713 ODM (29)

L'anno 1713, lo stesso ingegnere DIEGO PESSINA con sua supplica, rassegnata all'ill.mo Sig.r Vice Presidente del SENATO ECC.MO, espose, che non ostante avesse ottenuto dal Podestà di VARESE venissero levate le novità fatte dalli Rev.do CARL'AMBORGIO e GIACOMO - fratelli PESSINA, in Novembre del 1712 per le quali restava impedito il solito libero corso delle acque in suo SEMPRE CAVO, che dal Fiume Olona defluivano ad un di lui Prato, detto il Campazzo in terr° di MALNATE, cosicchè, per evitare la reintegrazione delle spese, nelle quali erano stati condannati, non solo avessero eccitato il punto della competenza giurisdizionale tra l'Amplissimo Sig. Sen.re Cons.re, Regio GIUDICE COMM° del F.O., ed il Regio PODESTA' di VARESE, ma in oltre si fossero avanzati ad altre recenti novità, supplicando perciò degnarsi ingiungere al detto Sig.Ampl.mo Sen.re ConRe, che sopra le posteriori novità provvedesse, con forme avesse conosciuto essere di ragione sino a che dal Senato Ecc.mo si fosse dichiarato a chi spettasse la cognizione della Causa delle dette antecedenti novità, e sotto il g.30 DICEMBRE fu spedito il Decreto di tenore =

+ Magnificus BAZZETTA Conservator provideat imperpositis prout sibi, inerendo al quale esso Magn.co Sig.r Senatore passò :

1714 DECRETO 8 Gennaio

L'anno 1714 ad altro suo Decreto del dì 8 Gennaio = Accedat Syndicator ad visitandum comunitas, novitatus; ibique assumat opportunas Informationes neon referat ad effectus haecque fiant pro nunc expensis supplicantis =

Portatosi il Sindacatore sul fatto, ed ivi riconosciute le novità, ed esaminati li Testimoni, rassegnò al Ministro Conservatore il risultato della visita, e dalle informazione prese coll'esame dei testimoni sopra le novità.

Sentite poscia le ragione addotte dagli eccitati PODESTA' di VARESE, e ProCOMMISSARIO del F? O. sul controverso punto giurisdizionale, e letta- si nel SUPREMO TRIBONALE la supplica del sudd° Ing.re PESSINA, da cui implorò dichiararsi avanti quale de' Giudici contendenti avesse a proseguire la sua istanza, compartì il Senato Ecc. mo la superiore sua provvidenza, contenuta nelle Regie DUCALI LETTERE del giorno II Semembre 1715 dirette allo stesso Ministro Conservatore del seguente esemplare :

1715 + Regie DUCALI LETTERE

C A R O L U S S E X T U S &

Dilectissime Noster Propositis deductis tunc per Paetorem Varixij, cum per Pro Commissarium Olonae super puncto Jurisdictionis in ausa nar- rata in occlusis precibus Ingenieri Collegiati DIDACI e FRATUM de PESSINIS super quibus Fiscus noster, juncti antecedentibus, subjecit, Vobis in jurigimus, ut novitatem sotto (tolto) mandatis , et Cavum in pristinum restitui, provvidendo, nè quid novi in postimum attentetur, nisi cognitis causa meritis. In super mandamus dicto Praetori Varisij ut ad vos causam et pates remittat Justitiam in Judicio Civili administraturum; Vobisque pari- ter injungimus, ut, auditis Partibus, justitiam fa- ciatis.

1715 - Conservatore Dele- gato nella Causa PESSINA, sen.re don LUIGI CRIVELLI ritenuto nel resto l'aut. del Sen.re BAZZETTA.

Presentate le dette lettere Senatorie, credette l'inter- gerrimo Ministro Conservatore necessaria la sua a- stinenza in detta causa, per la risovvenutagli dif- ficolta d'aver lavato dal Sacro Fonte Battesimale un Figlio del suddetto Ing.re DIEGO PESSINA, onde la di lui istanza, ingiunta la convenevole provvi- denza del Magn.co Sig.r Conte Reggente Senatore do LUIGI CRIVELLI, esibite le nuove Lettere Sena- torie, ed intimato il Perentorio, fece egli sotto il giorno 17 seguente Ottobre l'infrascritta Ordinazione.

1715 ODM (21)

" Ordinavit & mandandum fore et esse, prout mandavit, et mandat D.no SEBASTIANO PAEDA, Commissario dicti Regis Fluminis OLONAE quaetenus se conserut super facto, et narratam novitatem tolli faciat, ac lava de quo agitur, in pristinum statum re- stitui, in pristinum statum restitui curet, provi- dendo ne quid novi in posterum attentetur, nisi prius cognitis causa meritis, et in omnibus, et per omnia prout mandant, et disponunt d.ti Litterae Senatus Ecc. mo diei II Septembris proxime paeteri- ti, non obstantibus a quibuscunque in contrarium deductis, et ita & , in termino citatimi & .----

Per esecuzione della medesima si trasferì il detto Giu- dice Commissario a M. A. L. N. A. T. E il g. 23 del det- to mese di Ottobre, ed ivi fatta la visita sul sito delle novità rilevate per rogito del Cancellie- re Provinciale, le fece levare, e successivamente

Rev.do CARLO AMBROGIO e GIACOMO Fratelli PESSINA con averne poscia rassegnata al prefato Magnifico Sig.r Conte REGGEMME, Senatore delegato la sua relazione del giorno 5 Settembre avanti il quale poi le stesse parti proseguirono gli atti nei meriti della Causa tuttavia indecisa.

Rilevatosi anche da GIOVAN PIETRO MARZORATI, possessore di un Mulino e di una Folla di Panno, sopra l'Olona nel territorio di Induno, in seguito al Processo Criminale, e a di lui istanza costruito contro PIETRO MARIA ALINO di VARESE da quel PODESTA', il punto Giurisdizionale dello stesso ALINO impugnato, massime per ricusarsi dal MARZORATI il Giudice Ordinario di quel Dipartimento da lui assunto nella contestazione di tale Giudizio, diede il Senato Ecc.mo sopra le rispettive suppliche delle parti, sentito anche il Podestà medesimo di VARESE, Sue Regie DUCAL LETTERE al succennato Amplissimo Sig.r Cons.re BAZZETTA, in data delli II Settembre stesso anno 1715 del susseguente tenore :

C A R O L U S V I ° &

Dilectissime Noster, Consideratis expositis in occlusis precibus Petri MARIAE ALINI, suppli.. quibus Fiscus Noster subjecit, decrevimus Vobis remittendas has Preces, ut occasione, qua juxta contenta in Litteris Senatus Nostri diei 12 evoluti Augusti dicere habetis quidquid vobis occurrit in exposita causa supp. precibus enunciati MARZORATI, idem praticare valzatis ad deducta in istis per supplicentem in ipsa met causa.

1715 - II Settembre

1716 ODM (29)

1717 Ricorso Card. SCOTTI
Commendatario dell'Abb.
della CAVEDRA.

L'anno 1717 ebbero ricorso gli Agenti di Sua Em.za il sig.r Cardinale SCOTTI, allora Commendatario dell'ABBAZIA detta volgarmente della CAVEDRA, ossia CASA VECCHIA, e del Capitano don PIETRO della SARTE, per le novità del rialzamento di una Chiusa, fatta di paletti e broccami al traverso del letto di detto Fiume, da ANTONIO MULINA, possessore di un MAGLIO e di MACINA nel territorio di BIUMO INFERIORE, rigurgitando le acque ad inondare l'accesso serviente ai Beni dei rispettivi loro Principali, ed altri Particolari e danneggiare anche molti prati, supplicando ordinare la visita delle dette novità, e costando dell'esposto, farsi rimettere il tutto nel primiero stato a spese di chi di ragione.

Fattasi dal Regio Giudice Commissario, la visita, e riconosciuta la novità della piantagione della recente Chiusa, attraversante l'alveo del Fiume, a differenza della posizione della vecchia in linea obliqua, indicata dalle vestigia degli esistenti vecchi passoni, per cui restassero pregiudicati del rialzamento dell'acque rigurgitanti, li Beni della detta ABBAZIA, e dall'esame citato delle Capitano della SARTE, il quale anche per la po-

di lui Roggia, soffrisse il danno della privazione delle acque alli di lui prati, fece intimare al sudd° MULINA un avviso con termine de' gg. 15 a dover prontare i legnami, ed altro necessario per la costruzione d'una Chiusa da stabilirsi nella dovuta forma coll'assistenza delli Ufficiali, nell'altezza bisognevole all'uso e beneficio delli detto MAGLIO e MULINO, e senza pregiudizio del Terzo, levando ancora la detta gradizza.

Si dolse il MOLINA con suo Memoriale, presentato al Sig.r Senatore Conservatore BAZZETTA. Disse d'essere mediante anche li suoi datori nell'antico immemorabile possesso di tenere, e riparare la detta Chiusa per derivare l'acque ad uso del suo MAGLIO e MULINO sopra il F.O., nel terr° di BIUMO INFERIORE, ed esservi seupre stata nè termini, che allora si ritrovava. Che avendogli il Commissario fatto intimare il termine a prontare i legnami, per costruire la Chiusa in forma stabile e fissa e d'inalterabile altezza per ricevere l'acqua, se non serviente a beneficio d'esso MAGLIO e MULINO, alla forma disposta delle N.O., e GRIDE e di far levare la Gradizza posta di traverso dell'imboccatura della Roggia Malinara, altro non fosse, che un voler sconvolgere l'antichissimo di Lui possesso, né dovere di ragione soccombere ad alcuna spesa per compiacere ai vicini, perchè ciò che allora bastava, fosse secondo l'ordine antico, e sufficiente, prescrivendo la Ragione, che chiunque si ritrovasse e in possesso, in quello si dovesse mantenere, il sito di cui trattavasi, non potersi dire FIUME OLONA, per essere vicino ai FONTEI dei MONTI, né il fiume ricevere tal nome, se non passato il ponte di Vedano, ove si univano tutte le acque, ed ivi solamente, cominciasse a formare la comparsa di Fiume, supplicò pertanto degnarsi ordinare al Commissario l'astinenza da qualunque novità, senza riguardo al detto termine, e doversi lasciare nel possedimento del suo antico immemorabile possesso, ed ottenere Decreto del dì 21 Agosto suddetto anno.

" Dominus Commissarius referat sibi occurrentia, obstinando ab irreprensibilus pp. dies Decem postquam rescriptserit "

Edusse lo stesso Regio Giudice Commissario le sue occorrenze nella informazione del g. 14 seguente Settembre.

L'anno 1718 per la rinuncia fatta dall'anzidetto Amo Sig.r Senatore don GRAZIO BAZZETTA della carica di Conservatore del F.O., venne la medesima conferita al fu Mag.co Sig.r March.se Sen.re don CARLO CASTIGLIONE, il quale sopra li memoriali delli sopraddetti RR.PP. CONVENTUALI di San FRANCESCO, in VARESE; dott. GIOVANNI BATTISTA PERUCCHETTI; BARTOLOMEO e consorti CRUCIOLA; e Maestro ALBERTO del FE, anche in vista della informazione dell'eccitato

1718 - Dimissioni Conre
BAZZETTA surroga con
Sen. CARLO CASTIGLIONE

1718 ODM (291)
" " (23)